



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA

Cassazione Penale, sez. III, 30 dicembre 2025, n. 41677: AUA – anche se non c'è coordinamento normativo sotto il profilo sanzionatorio tra DPR 59/2013 e Dlgs 152/2006, la mancanza di autorizzazione allo scarico di un gestore assoggettato ad obbligo di AUA è sanzionata ai sensi dell'art. 137, comma 1 del Dlgs 152/2006

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del gestore di un autolavaggio che scaricava in rete fognaria senza autorizzazione le acque industriali provenienti da tre pozzetti di decantazione e uno di ispezione.

Il gestore contestava il fatto che il DPR 59/2013 non prevede alcuna sanzione per la mancanza di AUA e contestava, più genericamente, di non essere soggetto ad AUA. Sul secondo punto, la Cassazione sottolinea che l'art. 3, comma 1, del d.P.R. stabilisce a chiare lettere che *"i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..."*.

Il tempo e il modo utilizzati dal Legislatore rendono inequivocabile l'obbligatorietà della domanda di AUA per chi è soggetto ad autorizzazione allo scarico, con rinvio a precedente sentenza della medesima Sezione n. 23483/2020: *"Nei casi individuati da tale disposizione l'AUA è obbligatoria e, in tal senso, questa Corte ha già affermato che «L'obbligatorietà*



dell'AUA è del resto resa evidente dal fatto che il legislatore utilizza la locuzione “i gestori... presentano” e non “possono presentare”, quindi il “presentano” non può che essere inteso come “devono presentare”. In tal senso, la circolare MinAmbiente 7 novembre 2013 ha fornito, seppur con ritardo, una interpretazione ufficiale in merito al co. 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 59/2013, precisando che il verbo servile (“può”) ivi riportato sta ad indicare “il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime”.

Il “può” dell'art. 10, comma 2, quindi, è riconducibile solo alla questione dell'applicazione temporale del DPR 59/2013 e non mette in discussione in fatto che “l'effetto “sostitutivo” ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito...[...]...rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa”.

Quanto agli aspetti sanzionatori, la Cassazione “supera” il divieto di applicazione analogica della legge penale sottolineando che, se è vero che, quando fa riferimento alla sanzione per mancanza di autorizzazione, l'art. 137 fa riferimento alla autorizzazione allo scarico dell'art. 124, resta il fatto che il DPR 59/2013 non crea un nuovo titolo, ma delinea un regime procedurale per ottenere le autorizzazioni già disciplinate dalle norme in materia ambientale: *“sulla base di quanto sopra evidenziato in merito alle finalità del d.P.R. n. 59 del 2013 e, in particolare, del tenore dell'art. 3, laddove si prevede che la presentazione della domanda di AUA debba essere effettuata da coloro che sono “assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi...”*, si può ritenere che il legislatore non abbia inteso creare un nuovo titolo, sostitutivo di quelli ordinari, ma abbia creato, per esigenze di semplificazione dei vari procedimenti amministrativi, un regime, prevalentemente procedurale, che consente, nella sostanza, di ottenere i provvedimenti già disciplinati, quanto ai requisiti di rilascio e contenuto dell'autorizzazione, dalle norme in materia di ambiente”.

A ciò si aggiunge il fatto che l'art. 4 del DPR 59/2013 stabilisce che la domanda di AUA deve essere corredata dai documenti e dalle informazioni richieste dalle norme di settore,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

per concludere che è necessaria una *“lettura complessiva e coordinata delle norme, piuttosto che atomistica e parcellizzata”*, dalla quale si desume *“il seguente principio di diritto: “In caso di mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur in assenza nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, del medesimo d.lgs.”.*

[Consulta la sentenza](#)